

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

li, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

---



COPIA

# COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 19.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to rag. Angelo Dotto

=====

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

=====

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 259 di Reg. Pubbl.

Addi 29/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Luigi Tommaso Sardone)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 29/07/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brutto Roberto

### OGGETTO : I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **dodici** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 05/07/2013 prot. 0002808.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
	*	- FRANCESCO FONTANA
	*	- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
*		- MAURO FRIGO
*		- VITTORIO BOGGIAN
*		- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
*		- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n.11 .- Assenti n. 2 .-

Partecipa alla seduta il Dott. LUIGI TOMMASO SARDONE Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

=====

Relazione sull'argomento il Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come da ultimo modificato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione in tutti i comuni italiani dell'Imposta Municipale Propria (in sigla I.M.U.), di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con le disposizioni derogatorie del suddetto art. 13;

Considerato che le aliquote base sono state fissate dallo Stato nelle misure seguenti:

- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base;
- 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota base dello 0,10%;
- 0,76% per tutti gli altri immobili, con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l'aliquota base;

Considerato che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 a cui si aggiunge una maggiorazione della suddetta detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00;

Rilevato che la legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012) con l'art. 1, comma 380, ha abrogato la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 380 lett. f) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e, alla lettera g) del medesimo articolo, ha dato facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali la suddetta aliquota standard per i medesimi immobili;

Visto l'art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54 che ha disposto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di sospendere il versamento della prima rata 2013 dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all'attività agricola) di cui al D.L. 201/2011;

Considerata la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta, anche come così modificata dalle ultime citate disposizioni normative, e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito, in considerazione dei dati circa i versamenti riversati dallo Stato, in connessione con i bilanciamenti disposti al Fondo Comunale di solidarietà e ritenuto, dunque, che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;

Richiamata la competenza del Consiglio Comunale alla disciplina con regolamento delle proprie entrate, anche tributarie, così come disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Richiamato, altresì, il comma 169 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;

Considerato che con l'art. 1, comma 381, della legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012), così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

Visto, infine, l'art. 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64, che fissa a decorrere dall'anno 2013 nuove modalità di pubblicazione telematica delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria, prescrivendo che l'efficacia delle suddette deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale; qualora tale pubblicazione non venga eseguita entro il 28 ottobre di ogni anno si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti,

### **DELIBERA**

1) di approvare in via regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, e succ. modificazioni, da applicarsi agli immobili siti nel territorio comunale di Albettone e per l'anno 2013:

- a) aliquota di base: **0,76 per cento**;
- b) aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: **0,4 per cento**;
- c) Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze: **€ 200,00** per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di un pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e **€ 50,00** per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè d'imorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,2 per cento**.

2) di prendere atto della sospensione del versamento della prima rata 2013 dell'IMU per le seguenti categorie di immobili, disposta dal D.L. 21/05/2013 n. 54:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all'attività agricola) di cui al D.L. 201/2011;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 201/2011.

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.